

TI_GERICHTE 9.2022.45 vom 30. September 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-09-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2022.45_d20080930

FR: TI_GERICHTE 9.2022.45 du 30 septembre 2008

IT: TI_GERICHTE 9.2022.45 del 30 settembre 2008

Regeste

Mancata approvazione dei rendiconti finanziari per carenza di giustificativi

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

E. 2

Nel suo reclamo, RE 1 censura la mancata approvazione dei rendiconti finanziari e dei rapporti morali presentati per gli anni di gestione dal 2014 al decesso della curatelata, avvenuto il 2022. Essa ritiene fondamentale il rapporto intrattenuto con la curatelata, “tra le quali vigeva un rapporto di amicizia e di stima più che trentennale”, essendo state colleghe per molti anni nella banca dove lavoravano. Secondo la reclamante l'Autorità di protezione avrebbe omesso di richiedere anno per anno il rapporto contabile, agendo illegalmente. Di conseguenza eventuali imprecisioni sarebbero da attribuire all'Autorità di protezione e non a lei, che precisa che la curatelata aveva autonomamente deciso di trasferirsi in una casa per anziani in quanto non voleva più rimanere sola durante la notte, ma a suo dire sarebbe stata lucida e capace di gestire i suoi beni, mentre la misura di curatela fungeva soltanto da “supporto”. Analizzando anno per anno, la reclamante fornisce indicazioni su operazioni e pagamenti relativi a gestione e ristrutturazione di immobili di proprietà della curatelata, definendola come una “persona molto elegante a cui piaceva mantenere uno standard di vita piuttosto elevato e molto curato”, che eseguiva prelievi anche autonomamente dal conto spillatico, per i suoi bisogni.

E. 3

Nella decisione impugnata, l'Autorità di protezione ha constatato che l'ultimo rendiconto approvato era per l'anno 2013, chiarendo di aver incontrato la curatrice RE 1 in data 11 giugno 2021 e di aver discusso della “gestione dei casi da lei amministrati”, pattuendo un termine scadente a fine luglio 2021 per la consegna dei rendiconti relativi alla signora PI 1.

Gli stessi sono stati inoltrati l'11 agosto 2021 e in seguito ad un primo controllo del servizio contabile alla curatrice è stato chiesto di produrre “ numerosi giustificativi mancanti ”. Dopo che essa ha prodotto alcune spiegazioni sui movimenti finanziari effettuati, il 21 settembre 2021 il contabile revisore le ha inviato una “ lista esaustiva delle operazioni che necessitavano di ulteriore documentazione ”. L'Autorità di protezione le ha quindi assegnato un termine scadente il 15 ottobre, in seguito prorogato sino al 17 novembre 2021, per completare la contabilità con i giustificativi e le necessarie spiegazioni. Con scritto 16 novembre 2021, RE 1 ha chiesto un appuntamento per consegnare i documenti mancanti ed esporre le spiegazioni. Un'udienza è avvenuta il 3 dicembre 2021 alla presenza esclusivamente del rappresentante legale della curatrice, che ha consegnato un dossier comprensivo della pubblicazione del testamento di PI 1, in cui sono nominate quali eredi RE 1 e sua sorella PI 2, e un “ riassunto finanziario dal 2014 al 2020 ”. Dopo l'esame del dossier, l'Autorità di protezione ha preso posizione il 17 dicembre 2021, constatando che mancavano ancora “ giustificativi per l'uso di prelevamenti, scontrini, ecc ”, attribuendole un ulteriore termine scadente il 14 gennaio 2022 per produrre documenti giustificativi e per chiarire le questioni ancora irrisolte. Non avendo ottenuto alcun riscontro, il 7 marzo 2022 l'Autorità di primo grado ha emanato la decisione qui impugnata, con la quale ha revocato la misura di curatela e non ha approvato i rendiconti presentati.

E. 4

Ai sensi dell'art. 410 cpv. 1 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all'autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due anni. Giusta l'art. 411 cpv. 1 CC ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all'autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione dell'interessato e sull'esercizio della curatela. L'art. 24 cpv. 1 del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (ROPMA) prevede che ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare all'autorità regionale di protezione il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario; per giustificati motivi l'autorità regionale di protezione può accordare una proroga. Il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 413 cpv. 1 CC; CommFam, Häfeli, art. 413 CC n. 2). Secondo l'art. 11 dell'Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) il curatore o il tutore deve documentare accuratamente ed esaurientemente tutte le decisioni inerenti all'amministrazione dei beni.

E. 4.1

Per quanto riguarda l'esame dei rapporti e dei conti periodici, ai sensi dell'art. 415 CC l'Autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell'interessato (cpv. 3). L'Autorità di protezione esamina se i conti (o rendiconti finanziari) sono formalmente esatti, ma anche se l'amministrazione è appropriata e conforme alle disposizioni legali (COPMA, Droit de la protection de l'adulte, Guide Pratique, 2012, pag. 213 n. 7.29). La contabilità deve dunque essere formalmente corretta, ovvero completa e veritiera, ma il controllo dell'autorità di protezione deve anche portare sull'adeguatezza e la legalità dell'amministrazione da parte del curatore (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic , Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger , Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n. 1). Dal profilo materiale, l'Autorità di protezione deve in particolare valutare se le pretese esigibili sono state liquidate in tempo, se delle pretese ingiustificate sono state respinte (ad es. spese di incasso, v. art. 27 cpv. 2 LEF) e se le prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali e tutte le deduzioni possibili in ambito fiscale sono state fatte valere tempestivamente (Vogel , in: BSK ZGB I, 6 ed. 2018, ad art. 415 CC n. 7; Biberost , in: CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art.415 CC n. 4). Sia l'approvazione del conto che l'approvazione del rapporto (o rapporto morale / rendiconto morale) non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare, l'approvazione di tali documenti non esclude l'esercizio di un'azione in responsabilità nei confronti di quest'ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.3.1; STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; COPMA, Droit de la protection de l'adulte, Guide Pratique, pag. 213 n. 7.29; Vogel , in: BSK ZGB I, ad art. 415 CC n. 11). Occorre tuttavia tenere in considerazione che l'approvazione del conto gli conferisce un'accresciuta forza probante e dunque una presunzione di correttezza, non solo dal profilo formale (STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; Langenegger , Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n. 4).

E. 5

Questo giudice rileva anzitutto come RE 1, abbia inoltrato i rendiconti finanziari con importante ritardo. Per questa omissione non è tuttavia mai stata criticata dall'Autorità di protezione, sebbene in virtù delle norme applicabili la rendicontazione periodica deve essere presentata dal curatore a prescindere da una richiesta da parte dell'Autorità di protezione (o da un suo «disinteresse»). L'assenza di rendicontazione durante molti anni costituisce quindi una mancanza di diligenza da parte della curatrice, che tuttavia non appare essere mai stata rimproverata dall'Autorità di primo grado. Ciò nondimeno, il suo agire ha causato l'impossibilità da parte del revisore contabile di controllare la contabilità, che è stata considerata lacunosa e poco chiara. L'assenza di giustificativi (nemmeno contestata dalla reclamante che ha invece tentato di ovviarvi, senza successo, con la richiesta di riesame e il reclamo oggetto della presente procedura) non ha quindi permesso all'Autorità di protezione di approvare i rendiconti finanziari, siccome incompleti. Le spiegazioni che RE 1 adduce nel reclamo non appaiono peraltro supportate da giustificativi sufficienti a confermare le proprie tesi (per esempio per quanto riguarda prelevamenti dal conto o operazioni che cerca di chiarire senza fornire prove o con indicazioni scritte a mano sulle ricevute bancarie). Di conseguenza la decisione impugnata non può che essere confermata integralmente da questa Camera, ritenuto che malgrado i richiami e gli incontri con il contabile, la presentazione dei rendiconti risulta essere avvenuta in modo incompleto e tale da giustificare la mancata approvazione.

E. 6

Il reclamo è respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti a carico della reclamante.